

## ALLEGATO D MODELLO SEGNALAZIONE TIROCINANTE

OGGETTO: SEGNALAZIONE TIROCINANTE DA OSPITARE PRESSO L'IMPRESA PER IL PROGETTO BOTTEGA SCUOLA 2022-2023 (D.G.R. n. 16-7818 del 9 novembre 2018 e Bando 2022).

Il/La sottoscritto/a (*cognome e nome*).....,  
nato/a a ....., il .....,  
residente a ....., Provincia.....  
Via ....., N....., CAP.....  
Codice fiscale.....

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa artigiana:

.....  
con sede legale nel Comune di ....., Provincia .....,  
Via ....., N....., CAP .....,  
Partita IVA n.....,

iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di .....Numero REA .....  
con annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex "Albo artigiani") n. ....in data.....  
.....presso la Camera di Commercio di .....

Tel. .... Cell. ....  
PEC.....e-mail .....,  
Sito web .....,

### PROPONE COME TIROCINANTE PRESSO L'IMPRESA

per il progetto BOTTEGA SCUOLA 2022-2023 (Bando 2022), il seguente giovane:

(*cognome e nome*) .....  
nato/a a ....., il .....,  
cittadinanza .....,  
permesso soggiorno (se necessario):  SI ..... NO  
residente a ....., Provincia..... CAP.....  
Via ....., N.....,

Tel ..... Cell.....  
mail..... PEC .....

domicilio (qualora diverso dalla residenza) a....., Provincia..... CAP.....

Via ....., N.....,

Codice fiscale.....

documento di identità n.....rilasciato da..... il .....

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nel Bando regionale attuativo della D.G..R. n. 16-7818 del 9 novembre 2018 e della Determinazione dirigenziale n. 249/A1902A del 19 luglio 2022, consapevole delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

### DICHIARA

*ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

- che il predetto giovane non è già stato in precedenza inserito nell'organizzazione aziendale con contratto di tipo subordinato o parasubordinato, né ha svolto presso la stessa azienda il tirocinio del progetto Bottega scuola e che non ricorre alcuna delle cause ostative di cui alla D.G.R. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 riguardante la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C al Bando.

**Dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni inerenti il progetto Bottega scuola e, in particolare, di essere a conoscenza di quanto segue:**

- il progetto coinvolge le imprese artigiane piemontesi in possesso del riconoscimento di eccellenza artigiana, disponibili a diventare bottega scuola e ad insegnare il mestiere artigiano a **giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell'inizio del tirocinio, disoccupati/inoccupati, residenti o domiciliati nella regione Piemonte** (non è indispensabile la cittadinanza italiana);
- il giovane segnalato dall'impresa **deve comunque presentare la propria candidatura a tirocinio del progetto Bottega scuola 2022-2023 al soggetto gestore** (Allegato E al bando)
- il **soggetto gestore del progetto Bottega scuola, A.T.I. Inforcoop Ecipa Piemonte**, individua e abbina i giovani da inserire nelle imprese artigiane ([www.bottegascuolapiemonte.it](http://www.bottegascuolapiemonte.it)); la selezione dei giovani interessati all'inserimento nella Bottega scuola avviene attraverso colloqui individuali; l'abbinamento alle imprese di eccellenza artigiana tiene prioritariamente conto delle opportunità di inserimento lavorativo dei giovani, dei loro interessi e aspirazioni professionali, delle esperienze formative e lavorative maturate, nonché dei fattori logistici e di motivazione personale. L'obiettivo è realizzare forme di abbinamento giovane-azienda efficaci, in grado di sviluppare un percorso formativo con ricadute positive e di massimizzare le possibilità di assunzione del tirocinante, in particolare verificando l'interesse potenziale in merito delle imprese (imprese in tensione occupazionale); nel caso in cui l'impresa artigiana proponga nominativi di tirocinanti, il soggetto gestore, pur non vincolato ad abbinarli al proponente, potrà tenerne conto, valutate anche le effettive opportunità occupazionali;

- il tirocinio presso l'impresa artigiana è della **durata di 6 mesi**; l'effettivo avvio del tirocinio con inserimento in bottega avverrà sulla base di tempistiche definite dal soggetto gestore;
- qualora, nel corso dei primi tre mesi l'impresa artigiana interrompa il tirocinio per causa non imputabile al giovane, il soggetto gestore è tenuto ad individuare una nuova impresa presso cui inserire il tirocinante per il periodo residuo di tirocinio;
- qualora, nel corso dei primi tre mesi il giovane interrompa il tirocinio, per causa non imputabile all'azienda, il soggetto gestore è tenuto ad individuare un nuovo giovane da inserire presso l'azienda per il periodo residuo di tirocinio;
- al tirocinante spetta una **indennità di partecipazione di Euro 450,00 (oneri fiscali compresi) mensili**, per un impegno di 30 ore settimanali, per un periodo massimo di 6 mesi; le indennità previste per la partecipazione al progetto presuppongono la partecipazione attiva dell'impresa e del giovane alle iniziative di formazione e validazione previste e l'effettiva realizzazione del tirocinio in azienda;
- il giovane deve obbligatoriamente partecipare alle attività previste nella fase di **orientamento/formazione** di durata complessiva di **116 ore** così suddivise:
  - o n. 16 ore di formazione in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro per i giovani;
  - o n. 50 ore di corsi su tematiche trasversali e di consulenza orientativa allo scopo principale di arricchire le opportunità di comunicazione delle competenze acquisite e fornire al giovane utili informazioni sul mercato del lavoro e sul sistema regionale dei servizi per l'impiego;
  - o n. 50 ore di laboratori tematici, specifici per i settori in cui il giovane sta facendo o si avvia a fare l'esperienza di tirocinio.

Le ore di formazione non sono computate all'interno delle ore previste di tirocinio; **una partecipazione inferiore al 70% delle attività formative proposte può costituire motivo di mancato inserimento del giovane in tirocinio o interruzione del tirocinio stesso ove già avviato;**

- **l'impegno orario previsto nel piano di formazione individuale** del tirocinio deve essere proporzionato, ai sensi della normativa vigente in materia di tirocini, con l'indennità riconosciuta dalla Regione; l'importo previsto può essere integrato dall'azienda al fine di aumentare le ore previste in tirocinio fino ad un massimo di 40 ore settimanali;
- il soggetto gestore del progetto è tenuto ad **assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi**;
- l'impresa è tenuta a garantire al tirocinante **visita medica preventiva di idoneità** da parte del medico competente nominato dall'azienda stessa, qualora questa sia prevista dalle vigenti normative per le mansioni afferenti al singolo tirocinio;
- spetta al soggetto gestore effettuare un **costante tutoraggio e monitoraggio** delle esperienze, individuando eventuali criticità e risolvendo le problematiche che dovessero insorgere; è compito del tutor, in collaborazione con l'impresa artigiana, definire un percorso di lavoro e apprendimento che, tenendo conto delle capacità e caratteristiche iniziali del giovane, ne fissi gli obiettivi e le abilità da conseguire, sviluppare e perfezionare, in particolare, il percorso dovrà preparare il giovane, orientare la parte di insegnamento dell'artigiano e produrre evidenze a supporto della validazione delle competenze, garantendo ai tirocinanti e all'impresa il necessario supporto per ovviare ad eventuali problematiche ed indirizzare al meglio l'esperienza della Bottega scuola;
- al termine del tirocinio, il soggetto gestore verifica la **possibilità dell'inserimento lavorativo** del giovane presso la stessa o altra impresa, fornendo al giovane e all'impresa stessa tutte le informazioni per quanto riguarda le tipologie di contratto attivabili ed eventuali agevolazioni ad esse collegate e consulenza su specifi-

che problematiche inerenti l'inserimento lavorativo; la verifica deve tenere conto dell'interesse manifestato dalle imprese ad un'eventuale trasformazione dell'esperienza di tirocinio in inserimento in forma stabile dichiarata in sede di candidatura dell'impresa;

- per garantire l'accesso del giovane al servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite, il soggetto gestore deve redigere il programma formativo, tenendo presenti i contenuti del Repertorio regionale delle qualificazioni regionali, al fine di consentire l'acquisizione di competenze validabili. In particolare dovrà essere garantito al giovane il supporto per la produzione degli elementi che possano testimoniare il reale possesso delle competenze che vengono dichiarate (ad esempio attestati, dichiarazioni firmate dal datore di lavoro o da un tutor, manufatti artigianali, fotografie, report elaborati dal giovane, documenti di contabilità, video riferiti alla creazione di un manufatto);
- **non** è possibile per lo stesso giovane ripetere l'esperienza di Bottega scuola **per più di due volte**;
- ai sensi della D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017 riguardante la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo):
  - o il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi disciplinati ai commi 6 e 7 dell'art. 8 della D.G.R. citata, con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante,
  - o il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
  - o il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 48-50 del Dlgs. 81/2015 presso il medesimo soggetto ospitante per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
  - o il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54-bis del d.l. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione;
  - o si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (massimo 48 ore) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

LUOGO E DATA

Firma del legale rappresentante

.....

.....